



Dipartimento di Scienze Politiche
Corso di Laurea Triennale in Scienze Politiche

Tesi di Laurea in Politica Economica Europea

**La libera circolazione delle persone
nell'Unione Europea
e il caso belga**

RELATORE

Prof. Luciano Monti

CANDIDATO

Giuliana Gliottone

Matr. 067692

ANNO ACCADEMICO 2013/2014

Indice

INTRODUZIONE	3
CAPITOLO I: Libera circolazione delle persone in Europa: evoluzione	5
1. Da libertà economica a diritto del cittadino europeo.....	5
1.1 Libertà di circolazione degli operatori economici.....	5
1.2 Estensione della titolarità della libertà di circolazione ed istituzione della cittadinanza europea .	7
2. Condizioni e limiti alla libera circolazione delle persone	10
2.1 Dai primi limiti ai più recenti	10
2.2 I limiti di oggi: ostacolo al processo di integrazione europea	12
3. Politiche comunitarie per la mobilità	16
3.1 Le politiche nell'ultimo decennio.....	16
3.2 Europa 2020: nuove politiche per la mobilità	20
CAPITOLO II: <i>Case study</i>: cittadini europei espulsi dal Belgio	26
1. Il caso belga e gli effetti sul processo di integrazione.....	26
2. Il 2014: anno di dibattiti	31
2.1 Dibattito sulla libertà di circolazione delle persone	31
2.2 Dibattito sul caso del Belgio	34
2.2.1 Le reazioni alla politica d'immigrazione belga	34
2.2.2 Il punto di vista delle autorità belghe	36
CONCLUSIONI	40
RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI	42

Introduzione

La libera circolazione delle persone, insieme a quella di merci, servizi e capitali, costituisce una delle quattro libertà fondamentali riconosciute dall'ordinamento dell'Unione Europea. Oggigiorno, i cittadini europei hanno la possibilità di migrare tra gli Stati membri dell'UE senza essere sottoposti a particolari controlli. La migrazione intraeuropea, ormai, non sembra differire molto dalla migrazione nazionale, in quanto i cittadini europei non solo possono muoversi liberamente e soggiornare negli altri Stati dell'UE, ma vengono loro garantiti gli stessi diritti dei cittadini dello Stato ospitante. La creazione di uno "spazio senza frontiere" ha contribuito al rafforzamento e alla diffusione del sentimento europeista. Infatti, la possibilità di recarsi in qualsiasi altro Stato membro, per motivi di lavoro, di studio o semplicemente per riunioni familiari o svago, vedendo garantiti i propri diritti e non risultando essere, dunque, vittima di politiche discriminatorie, non fa altro che accrescere il sentimento di appartenenza alle istituzioni europee e, quindi, alimentare il processo di integrazione europea. Ciononostante, la libertà di circolazione, a partire dalle sue origini negli anni '50 del novecento e durante tutto il suo processo evolutivo, è stata caratterizzata da forti limiti che tuttora sono visibili attraverso l'analisi di casi particolari come, ad esempio, il recente caso belga.

Il presente lavoro si pone come obiettivo quello di verificare, attraverso un'analisi della libertà di circolazione delle persone e dei suoi limiti, se, tali limiti, costituiscano un ostacolo al processo di integrazione europea e se siano stati superati attraverso le nuove politiche adottate in materia di mobilità. Ai fini di una maggiore comprensione dello studio effettuato, si fa riferimento alle severe politiche d'immigrazione adottate dalle autorità belghe negli ultimi anni e alle reazioni dei diversi politici che esse hanno suscitato.

Il primo capitolo prevede uno studio sulla libertà di circolazione delle persone a partire dalle origini e dalle disposizioni previste nei diversi trattati dell'UE, fino ad arrivare ad un'analisi sia delle politiche sulla mobilità attuate nell'ultimo decennio, sia di quelle previste per la realizzazione della strategia Europa 2020. In particolar modo,

nel primo paragrafo si tenta di dare una visione esaustiva di come si è giunti al passaggio da libertà di circolazione delle persone intesa come libertà esclusivamente economica a libertà intesa come diritto fondamentale del cittadino europeo. Nel secondo paragrafo, si illustrano i maggiori limiti espressi nelle diverse disposizioni e direttive europee e come si sono evoluti nel corso del tempo. Nel terzo paragrafo, infine, si analizzano le politiche europee per la mobilità adottate nel primo decennio del nuovo millennio e che si adotteranno per il nuovo decennio 2010-2020, testimoniando, così, la volontà degli Stati membri di proseguire nel processo di integrazione europea.

Il secondo capitolo, invece, prevede lo studio del discusso caso del Belgio, Stato in cui sono stati emanati diversi ordini di lasciare il Paese diretti a numerosi cittadini europei. Nel primo paragrafo, si illustra cosa hanno previsto le politiche restrittive belghe e se hanno costituito un impedimento al processo di integrazione europea. Nel secondo paragrafo, si mettono in evidenza i diversi dibattiti che si sono svolti e le diverse posizioni che sono state assunte relativamente ai limiti della libertà di circolazione e ai severi provvedimenti adottati dalle autorità belghe.

CAPITOLO I

LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE

IN EUROPA: EVOLUZIONE

1. Da libertà economica a diritto del cittadino europeo

1.1 Libertà di circolazione degli operatori economici

Il diritto di circolare e soggiornare liberamente all'interno dell'Unione Europea costituisce un diritto fondamentale sia per i cittadini europei sia, seppur in maniera più limitata, per i cittadini di Paesi Terzi.¹ Con il termine diritto fondamentale si indica una situazione giuridica soggettiva che deve essere garantita dall'ordinamento che la prevede. Infatti, si tratta di una facoltà che è riconosciuta e attribuita liberamente ai cittadini degli Stati membri e, invece, è attribuita ai soli cittadini di Paesi terzi che risiedono legalmente nel territorio di uno Stato membro, a cui è riconosciuta mediante la stipulazione di trattati.² Tuttavia, la definizione di tale diritto è stata raggiunta attraverso una serie di mutamenti che si sono verificati nel corso del tempo.

Le origini della libertà di circolazione delle persone possono essere analizzate a partire dal Trattato di Roma del 1957 che ha condotto all'istituzione della Comunità Economica Europea. Secondo il trattato CEE, occorre giungere alla rimozione, all'interno degli Stati membri della Comunità, di tutti quegli ostacoli che impedissero alle persone di circolare liberamente. Un siffatto diritto, però, non poteva essere esercitato da tutte le categorie di persone, ma solo dalle persone economicamente attive e che, quindi, fossero lavoratori subordinati o autonomi.³ In particolare, l'art. 3,

¹ Nascimbene B. e Rossi Dal Pozzo F., *Diritti di cittadinanza e libertà di circolazione nell'Unione Europea*, CEDAM, Milano, 2012, pp.78-81.

² Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, art.45, Titolo V, <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:083:0389:0403:it:PDF> . La Carta è stata proclamata inizialmente con la Carta di Nizza del 2000 e, successivamente, con il Trattato di Lisbona del 2007, ha assunto lo stesso valore giuridico dei trattati diventando così vincolante per le istituzioni europee.

³ Villani U. , *Istituzioni di Diritto dell'Unione Europea*, Cacucci Editore, Bari, 2013, pp. 108-111.

lett. c) del trattato CE⁴, dichiara che ai fini della realizzazione dell'obiettivo espresso nell'art. 2 dello stesso trattato, ossia l'instaurazione di un mercato unico e il ravvicinamento delle politiche economiche degli Stati membri, non solo dovessero essere aboliti i dazi doganali che costituivano delle barriere al mercato comune, ma dovessero essere eliminati anche gli ostacoli alla libertà di movimento delle persone economicamente attive in quanto anch'esse partecipavano al rafforzamento e allo sviluppo di tale mercato. In quest'ottica, la libertà di circolazione delle persone assumeva una connotazione esclusivamente economica in un tempo in cui gli Stati membri diedero inizio al processo di integrazione europea che risultava essere essenzialmente di tipo mercantilistico.⁵

L'art. 48 del trattato CEE, che conferisce il diritto a circolare liberamente ai lavoratori dipendenti e ai lavoratori professionisti, evidenzia come tale diritto possa essere esercitato in conformità ad altri due diritti. Il primo, il diritto di stabilimento espresso dall'art. 52 CEE, dispone la possibilità di stabilirsi definitivamente in uno Stato membro diverso da quello di provenienza. Il secondo, ossia la libertà di prestazione dei servizi espressa dall'art. 59 CEE, dichiara il diritto di recarsi temporaneamente in un Stato membro diverso da quello di cui si è cittadini per svolgere la propria attività economica. Tuttavia, occorre evidenziare l'esistenza di un'altra categoria di persone, non appartenenti alla categoria di operatori economici, che poteva usufruire di tali diritti anche se limitatamente, costituita dagli aventi lo *status* di familiare del soggetto economicamente attivo.⁶ Nonostante le disposizioni del trattato CEE analizzino separatamente le tre categorie di persone prima descritte, la Corte di giustizia cercò di effettuare un'interpretazione uniforme dei diversi articoli, così stabilendo:

«Il diritto, per i cittadini di uno Stato membro, di entrare nel territorio di un altro Stato membro e di dimorarvi è attribuito, a chiunque rientri nella sfera d'applicazione del diritto comunitario, direttamente dal trattato — in ispecie dagli articoli 48, 52 e 59 — ovvero, a seconda dei casi, dalle

⁴ Il mutamento della denominazione del Trattato CEE in Trattato CE avviene con il Trattato di Maastricht del 1992 che riunisce le tre comunità (Euratom, CECA, CEE) per arrivare alla costituzione dell'Unione Europea..

⁵ Nascimbene B. e Condinanzi M., "Cittadinanza dell'Unione e libera circolazione delle persone", Chiti M.P. e Greco G., *Trattato di Diritto Amministrativo Europeo*, Milano, 2007, Tomo 1, pp.87-143.

⁶ *Ibidem*.

disposizioni adottate per la sua attuazione, indipendentemente da qualsiasi documento di soggiorno rilasciato dallo Stato ospitante.»⁷

La Corte di giustizia non si limitò ad interpretare in maniera uniforme la libertà di circolazione per le diverse categorie di persone, ma cercò di ampliare i destinatari di tale diritto.

1.2 Estensione della titolarità della libertà di circolazione ed istituzione della cittadinanza europea

Nel processo di estensione della titolarità della libertà di circolazione, la Corte di giustizia ha svolto un ruolo fondamentale. Attraverso le sue sentenze, è riuscita ad inglobare nell'insieme degli aventi diritti alla libera circolazione non solo i prestatori di servizi, ma anche i loro destinatari, tra cui, ad esempio, i turisti. Infatti, è lecito sostenere che questi ultimi, in quanto acquirenti di beni e servizi dei prestatori, godano anch'essi dello stesso diritto di circolazione.⁸

Un momento di particolare importanza per l'ampliamento dei beneficiari della libertà di circolazione delle persone è costituito dalla stipulazione degli Accordi di Schengen. Negli anni '80 la libera circolazione delle persone e le differenti modalità di controllo alle frontiere per i cittadini europei e per i cittadini di Stati terzi furono oggetto di dibattito all'interno della Comunità Economica Europea.⁹ In tal contesto, nel 1985, cinque Paesi — il Belgio, la Francia, la Germania, il Lussemburgo e i Paesi Bassi — decisero di stipulare un accordo per arrivare alla creazione dello “Spazio Schengen”, ossia un'area in cui fosse facilitata la circolazione di merci, servizi e persone, e in cui venissero rimossi i controlli alle frontiere comuni per intensificarli alle frontiere esterne e in cui ci fosse una maggior collaborazione tra le autorità

⁷ Corte di giustizia, sentenza dell'8 aprile 1976, 48/75, *Royer*.

⁸ Nascimbene B. e Condinanzi M., “Cittadinanza dell'Unione e libera circolazione delle persone”, Chiti M.P. e Greco G., *Trattato di Diritto Amministrativo Europeo*, Milano, 2007, Tomo 1, pp.87-143.

⁹ “Lo spazio e la cooperazione Schengen”

http://europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_security/free_movement_of_persons_asylum_immigrants/on/133020_it.htm .

doganali e di polizia, andando così a formare tra di essi un territorio senza frontiere.¹⁰ Tra gli effetti più evidenti dell'area Schengen, è possibile individuare la divisione effettuata, all'interno degli aeroporti e dei porti, tra i viaggiatori di Stati aderenti e non aderenti agli accordi del 1985 e la fine dell'obbligo di mostrare il passaporto per poter accedere ad un altro Stato membro. Infatti, da allora, per i cittadini degli Stati contraenti, è sufficiente mostrare solamente il documento di identità per poter circolare nel territorio degli Stati dello Spazio Schengen.¹¹ Tale area è stata progressivamente estesa sia ad altri Paesi della Comunità Economica Europea sia ad alcuni Paesi terzi, come l'Islanda e la Norvegia nel 1996.

A seguito di quanto detto, si può comprendere come il 1985 indichi un anno di svolta per i Paesi europei, in cui si verifica il passaggio da libertà di circolazione delle persone riservata esclusivamente ai lavoratori a libertà estesa a tutte le persone degli Stati membri. Ciò nonostante, l'evoluzione di siffatto diritto non si è arrestata, ma ha continuato il suo processo di consolidamento ed estensione.

Alla fine degli anni '80, il clima della Comunità Europea era caratterizzato da divergenze tra gli Stati membri riguardanti l'assetto istituzionale della futura Europa. Tutti gli Stati convergevano sulla necessità di effettuare un ulteriore passo in avanti nel processo di integrazione, ma, mentre alcuni Stati erano a favore di un'Unione che avesse un obiettivo federale, altri Stati, tra cui il Regno Unito, erano a favore semplicemente di un'unione sempre più stretta tra i popoli dell'Europa.¹² In questo periodo si intensificò anche il dibattito sull'esigenza di un ennesimo ampliamento e conferma dei destinatari della libera circolazione delle persone e si iniziò a diffondere l'idea di costituire una cittadinanza sovranazionale che unisse gli Stati membri.

L'evoluzione della libertà di movimento, dopo essere stata estesa alle persone economicamente inattive - ossia studenti, pensionati e disoccupati- con le Direttive 90/364, 90/365, 90/366 e, posteriormente, con la Direttiva 93/96, è stata caratterizzata da un altro momento di grande rilevanza, costituito dal Trattato di Maastricht del

¹⁰ Governi del Regno del Belgio, della Repubblica federale di Germania, della Repubblica francese, del Granducato di Lussemburgo e del Regno dei Paesi Bassi, *Accordo di Schengen*, Schengen, 14 giugno 1985.

¹¹ Recchi E., *Senza frontiere: la libera circolazione delle persone in Europa*, il Mulino, Bologna, 2013, pp. 61-89.

¹² Nugent N., *Governo e politiche dell'Unione Europea: storia e teorie dell'integrazione*, il Mulino, Bologna, 2008, pp. 85-96.

1992.¹³ Tale accordo è risultato essere il punto di arrivo di un periodo di intense dispute e riflessioni, ad opera sia di istituzioni comunitarie sia di istituzioni nazionali, in cui si è sviluppato tra gli stati membri un sempre più vivo sentimento di appartenenza alla CEE. Con il Trattato di Maastricht, non solo furono definite le scadenze per le successive tappe del processo di integrazione europea, ma fu anche istituita la cittadinanza europea di cui era ed è tuttora titolare qualsiasi persona che abbia la cittadinanza di uno Stato membro. Infatti, la cittadinanza europea risulta essere subordinata a quella nazionale e i criteri di acquisto o di perdita di essa dipendono dalle modalità che gli Stati membri impiegano per la cittadinanza nazionale. Qualora un cittadino dovesse perdere la cittadinanza nazionale di uno Stato membro, perderebbe automaticamente anche quella europea. In questo modo, il cittadino europeo non viene più considerato solo come soggetto economicamente attivo, ma è visto come soggetto politico che partecipa attivamente al processo di integrazione europea. Ciò è comprensibile se si prendono in considerazione i diversi diritti che la cittadinanza europea conferisce al cittadino europeo, come, ad esempio, il diritto di libera circolazione e soggiorno nel territorio degli Stati membri, il diritto di partecipazione alle elezioni del Parlamento Europeo, il diritto alla tutela da parte delle autorità diplomatiche e consolari e il diritto di presentare petizioni al Parlamento Europeo.¹⁴ Tuttavia, la Corte di giustizia, avendo dovuto analizzare dei casi in cui gli Stati membri non attribuivano la cittadinanza europea ai cittadini aventi la doppia cittadinanza –sia di uno Stato membro sia di un Paese terzo–, ha dovuto dichiarare, attraverso le sue sentenze, la necessità di attribuire la cittadinanza europea nel rispetto del diritto comunitario. Di conseguenza, il solo requisito di avere la cittadinanza di uno Stato membro è sufficiente per l’attribuzione della cittadinanza europea.¹⁵

I trattati successivamente stipulati e le Direttive adottate non hanno fatto altro che confermare l’importanza della cittadinanza europea. Di particolare rilevanza è la Direttiva 2004/38/CE del 29 aprile 2004, sul diritto dei cittadini europei e dei loro familiari di circolare liberamente e di soggiornare nel territorio degli Stati membri, che

¹³ Recchi E., *Senza frontiere: la libera circolazione delle persone in Europa*, il Mulino, Bologna, 2013, pp. 37-59.

¹⁴ Villani U., *Istituzioni di Diritto dell’Unione Europea*, Cacucci Editore, Bari, 2013, pp. 108-111.

¹⁵ Nascimbene B. e Rossi Dal Pozzo F., *Diritti di cittadinanza e libertà di circolazione nell’Unione Europea*, CEDAM, Milano, 2012, pp 1-26.

ha modificato i precedenti regolamenti e direttive e, per lo più, ha unificato i vari aspetti di tale diritto che erano stati regolamentati separatamente.¹⁶ La direttiva del 2004 non solo ha reso più accessibile la comprensione della legislazione europea relativa al diritto analizzato, ma ha anche dato effettiva attuazione al concetto astratto di cittadinanza europea contenuto nel Trattato di Maastricht,¹⁷ dichiarando:

«La cittadinanza dell'Unione dovrebbe costituire lo status fondamentale dei cittadini degli Stati membri quando essi esercitano il loro diritto di libera circolazione e di soggiorno. È pertanto necessario codificare e rivedere gli strumenti comunitari esistenti che trattano separatamente di lavoratori subordinati, lavoratori autonomi, studenti ed altre persone inattive al fine di semplificare e rafforzare il diritto di libera circolazione e soggiorno di tutti i cittadini dell'Unione.»¹⁸

Nonostante il raggiungimento di definiti diritti di circolazione e soggiorno ritenuti fondamentali per i cittadini degli Stati membri, è necessario sottolineare l'esistenza di forti limiti che non ne consentono il pieno esercizio.

2. Condizioni e limiti alla libera circolazione delle persone

2.1 Dai primi limiti ai più recenti

Da quanto descritto, è possibile comprendere come il processo evolutivo della libertà di circolazione sia stato caratterizzato da un susseguirsi di mutamenti positivi volti ad una maggiore integrazione delle persone che non potevano usufruire di tale diritto. Ciò nonostante, occorre analizzare anche l'evoluzione dei limiti e delle condizioni che hanno ulteriormente ristretto, e che restringono tuttora, l'insieme delle persone libere di circolare.

Effettuando delle considerazioni a partire dall'origine, ossia dal Trattato di Roma, è possibile venire a conoscenza dell'esistenza, oltre che al vincolo di dover

¹⁶ Villani U., *Istituzioni di Diritto dell'Unione Europea*, Cacucci Editore, Bari, 2013, pp. 108-111.

¹⁷ Recchi E., *Senza frontiere: la libera circolazione delle persone in Europa*, il Mulino, Bologna, 2013, pp. 37-59.

¹⁸ Parlamento Europeo e Consiglio, *Direttiva 2004/38/CE*, 29 aprile 2004.

essere una persona economicamente attiva per poter circolare liberamente, anche di un altro limite. L'art. 48 CEE prevedeva la possibilità di accettare offerte di lavoro da altri Stati membri e di poter risiedere in un altro Stato membro dopo aver trovato un'occupazione. Però, lo stesso articolo, concedeva allo Stato membro di stabilire delle restrizioni "giustificate da motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza e sanità pubblica".¹⁹

Negli anni successivi i limiti alla libertà di circolazione sono stati attenuati ma non sono stati rimossi completamente. La dimensione economica ha assunto un ruolo sempre meno rilevante ed è stato attribuito, con la direttiva del Consiglio n. 90/364/CEE, il diritto di ingresso e di soggiorno a tutti i cittadini comunitari, a condizione, però, che fossero titolari di un'assicurazione contro il rischio di malattia e che avessero risorse economiche sufficienti per evitare di diventare un onere per le finanze di assistenza sociale dello Stato membro ospitante.²⁰ Tuttavia, alcuni studiosi ritengono che l'ingresso e il soggiorno dei cittadini europei debba esser consentito indipendentemente dalle condizioni economiche e dal possesso di un'assicurazione contro la malattia e che siffatto limite possa esser superato attraverso la lettura dell'art. 18 del trattato CE, il quale dispone:

«Ogni cittadino dell'Unione ha il diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, fatte salve le limitazioni e le condizioni previste dal presente trattato e dalle disposizioni adottate in applicazione dello stesso»

La Corte di giustizia ha negato l'interpretazione data all'art. 18 da questi studiosi e lo ha dichiarato attraverso diverse sentenze -in particolare, la sentenza *Bambaust* del 2002 e la sentenza *Trojani* del 2004- ritenendo che il soggiorno di un cittadino economicamente inattivo in un altro Stato membro possa essere limitato qualora questi non abbia risorse economiche sufficienti.²¹

¹⁹ Recchi E., *Senza frontiere: la libera circolazione delle persone in Europa*, il Mulino, Bologna, 2013, pp. 37-59.

²⁰ Nascimbene B. e Condinanzi M., "Cittadinanza dell'Unione e libera circolazione delle persone", Chiti M.P. e Greco G., *Trattato di Diritto Amministrativo Europeo*, Milano, 2007, Tomo 1, pp.87-143.

²¹ *Ibidem*.

Inoltre, è necessario rivolgere particolare attenzione ai recenti mutamenti normativi, la cui comprensione può essere ottenuta proprio a partire dall'analisi dell'art. 18. Infatti, tale articolo dichiara che il diritto di ingresso e di soggiorno sia limitato dalle condizioni previste nel trattato e nelle disposizioni che vengono adottate per applicarlo. Di conseguenza, esso riconosce le restrizioni imposte ai lavoratori giustificate da motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di sanità pubblica. Poiché tali restrizioni sono state adottate anche per i provvedimenti speciali concernenti il soggiorno degli stranieri, si è giunti alla conclusione che esse potessero essere impiegate anche per la regolamentazione del soggiorno dei cittadini europei. Infatti, così è stato disposto al Capo VI della recente direttiva 2004/38/CE.²²

2.2 I limiti di oggi: ostacolo al processo di integrazione europea

Con la direttiva 2004/38/CE si giunge, quindi, ad un documento che sintetizza tutte le precedenti disposizioni sul diritto di circolare e soggiornare all'interno degli Stati membri con i rispettivi limiti. È un atto di particolare rilevanza in cui si conferma ulteriormente l'importanza della cittadinanza europea e dei diritti legati ad essa, come il diritto di ingresso e soggiorno, che rappresentano diritti fondamentali per i cittadini europei. Infatti, per il processo di integrazione europea, la possibilità di muoversi nel territorio dei Paesi membri senza incontrare svariati ostacoli e posti di controllo, non fa che facilitare non solo l'economia ma anche il senso di appartenenza dei cittadini all'Unione. Il potersi spostare facilmente da uno Stato membro all'altro, così come ci si sposta da una regione all'altra all'interno dello Stato membro di provenienza, e il vedere garantiti i propri diritti in un altro Stato membro a parità dei cittadini del suddetto Stato, non fa che aumentare il sentimento di "nazionalità europea" e di sicurezza in tutto il territorio dell'Unione Europea. Tuttavia, la direttiva menzionata definisce in dettaglio gli ulteriori limiti al diritto di soggiorno.

Nel caso in cui il soggiorno abbia una durata di non oltre tre mesi, l'unico requisito necessario per poter soggiornare in un altro Stato membro è il possesso di un

²² *Ibidem.*

documento valido e idoneo – carta di identità o passaporto – e, quindi, non occorre munirsi di visto.

Nel caso in cui, invece, il soggiorno superi i tre mesi, la direttiva prevede alcune condizioni volte a evitare che il cittadino ospitato diventi un onere per lo Stato ospitante, che viene, quindi, salvaguardato. Per poter soggiornare per più di tre mesi, il cittadino ospitato, sia che sia un lavoratore subordinato o autonomo sia che sia un soggetto economicamente inattivo – un pensionato o uno studente iscritto presso un istituto pubblico o privato per seguirvi un corso di studi o di formazione professionale – deve avere le risorse economiche necessarie al mantenimento di se stesso e della sua famiglia, senza gravare sull’assistenza sociale dello Stato ospitante, e avere un’assicurazione malattia.²³ Alla luce del ragionamento finora illustrato, è possibile individuare delle incongruenze nella giurisprudenza europea e risulta logico arrivare alla formulazione di una critica. Nonostante dagli anni ’50 si sia verificato un processo di continua evoluzione della fruizione della libertà di movimento all’interno degli Stati europei, vige tutt’ora un limite che fa comprendere come i rapporti tra gli Stati dell’UE siano principalmente di tipo economico. Infatti, la direttiva 2004/38/CE, seppur dimostra come i beneficiari del diritto di circolazione e soggiorno siano aumentati, altro non fa che ribadire la concezione di tale diritto subordinato alla disponibilità economica dei soggetti economicamente attivi o inattivi. Occorre, inoltre, evidenziare che, siccome tra i soggetti a cui è stata estesa la libertà di movimento, è possibile individuare anche i turisti in quanto destinatari di beni e servizi, risulta essere poco chiaro come le persone economicamente inattive, ma che comunque costituiscono destinatari di beni e servizi, siano soggette alle restrizioni prima specificate. Inoltre, con il raggiungimento dello *status* di cittadino europeo, la visione economica, a cui si fa riferimento per la fruizione del diritto di soggiorno, dovrebbe essere da tempo superata. La pretesa da parte degli Stati ospitanti dei requisiti economici minimi dei cittadini ospitati non sembra conformarsi alla giurisprudenza europea finora analizzata, ponendosi da ostacolo al processo di integrazione europea. Tale problema, però, sembra essere stato arginato attraverso il riferimento al principio di ragionevolezza e proporzionalità. Infatti, la direttiva 2004/38/CE dispone di una sorta di tutela nei

²³ Parlamento Europeo e Consiglio, *Direttiva 2004/38/CE*, 29 aprile 2004.

confronti dei cittadini economicamente inattivi, dichiarando il divieto agli Stati ospitanti di stabilire un importo preciso delle risorse minime che i cittadini debbano avere che può variare a seconda della situazione personale del cittadino ospitato. L'importo, però, «non può essere superiore al livello delle risorse al di sotto del quale i cittadini dello Stato membro ospitante beneficiano di prestazioni di assistenza sociale ovvero alla pensione minima sociale erogata dallo Stato membro ospitante».²⁴ Invece, per quanto riguarda le risorse dei cittadini inattivi, è stato stabilito recentemente dalla Corte di giustizia che esse possono derivare anche da un altro soggetto diverso dal cittadino interessato e che tale soggetto possa essere anche un partner non coniugato. Di conseguenza, non viene data importanza alla stabilità del rapporto tra i due soggetti, e, anche se il loro legame non è giuridico, contrattuale o legale, viene riconosciuta la circolazione del partner non più subordinatamente alla circolazione del lavoratore, andando così a superare la direttiva 2004/38/CE.²⁵

L'ultimo caso previsto dalla direttiva 2004/38/CE è quello dei cittadini ospitati richiedenti l'acquisizione del diritto di soggiorno permanente. I beneficiari di tale diritto sono tutti i cittadini europei che hanno risieduto legalmente in uno Stato membro per almeno cinque anni consecutivi, con la unica condizione di non essere stati oggetto di una misura di allontanamento. Siffatto diritto non è rivolto a specifiche categorie di persone, però, a differenza del diritto di soggiorno che è legato alla cittadinanza europea e non può essere perso, il diritto di soggiorno permanente si perde quando il cittadino risulta essere assente sul territorio dello Stato membro ospitante per almeno due anni ininterrotti.²⁶

Le considerazioni fatte finora evidenziano chiaramente come lo sviluppo della normativa europea svolga un ruolo centrale per lo sviluppo della libertà di circolazione delle persone e per il processo di integrazione europea. Tuttavia, è indispensabile tenere conto, ai fini di un'analisi più completa, anche dei limiti imposti agli Stati in fase di adesione all'Unione Europea derivanti dal processo di allargamento. L'Unione Europea prevede, per gli Stati membri, la possibilità di porre delle restrizioni, per sette anni, ai cittadini provenienti da Paesi terzi che hanno effettuato domanda di adesione

²⁴ Nascimbene B. e Condinanzi M., "Cittadinanza dell'Unione e libera circolazione delle persone", Chiti M.P. e Greco G., *Trattato di Diritto Amministrativo Europeo*, Milano, 2007, Tomo 1, pp.87-143.

²⁵ *Ibidem*.

²⁶ Parlamento Europeo e Consiglio, *Direttiva 2004/38/CE*, 29 aprile 2004.

all'Unione. Un caso esemplificativo è quello della Bulgaria e della Romania. Dopo avere presentato la domanda di adesione nel 1995, i negoziati sono iniziati nel 2000 e sono stati conclusi nel 2004, e i due stati sono diventati membri dell'Unione Europea nel 2007. A partire da quest'ultima data, alcuni Stati membri – come Regno Unito, Francia e Germania – hanno deciso di porre delle restrizioni alla libertà di circolazione dei cittadini bulgari e romeni, timorosi di dover ospitare un numero eccessivo di cittadini provenienti da quegli Stati.²⁷ Si tratta di restrizioni di natura transitoria dirette ai cittadini in cerca di lavoro negli Stati membri, e non ai cittadini che decidono di frequentare un corso di studi o di esercitare il loro lavoro autonomo in un altro Stato membro. Tali limitazioni hanno avuto una durata di sette anni e, dal 1 gennaio 2014, sono state rimosse concedendo così la piena libertà di circolazione alle persone in cerca di lavoro.²⁸ Un ulteriore esempio è costituito dalla Croazia, la quale ha aderito all'UE nel luglio 2013 e i cui cittadini saranno soggetti a restrizioni nel mondo del lavoro per sette anni. I sette anni sono solitamente divisi in diverse fasi. Nella prima fase, che comprende il periodo 2013-2015, i Paesi che hanno adottato le restrizioni sono tredici, tra cui l'Italia. Di conseguenza, la Croazia ha comunicato alla Commissione che anch'essa disporrà delle restrizioni ai cittadini provenienti dai tredici stati e in cerca di lavoro. I Paesi che continueranno ad applicare le restrizioni nelle fasi successive, invece, lo dichiareranno quando la prima fase sarà quasi terminata. La fine delle restrizioni applicate ai cittadini croati è prevista per giugno del 2020.²⁹

A seguito dell'analisi effettuata, è possibile comprendere come l'evoluzione della libertà di circolazione abbia attraversato diverse fasi e, se da un lato ha contribuito al processo di integrazione europea, dall'altro lo ha ostacolato a causa dei limiti che tuttora prevede. Tuttavia, risulta evidente che la libertà di circolazione delle persone, che in passato sembrava essere una realtà circoscritta all'interno dei singoli stati, a partire dal nuovo millennio è divenuta una realtà tangibile che ha oltrepassato i

²⁷ Recchi E., *Senza frontiere: la libera circolazione delle persone in Europa*, il Mulino, Bologna, 2013, pp. 37-59.

²⁸ Commissione Europea, "Free movement of workers after accession of Bulgaria and Romania: Frequently Asked Questions", http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-06-513_en.htm, 21 dicembre 2006, consultato il 10 maggio 2014.

²⁹ Commissione Europea, "Croazia", <http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1067&langId=it>.

confini tra gli Stati membri.³⁰ Si è giunti alla formazione di un regime molto particolare, un'area di 28 Stati –compresa la Croazia– in cui viene effettuata una migrazione internazionale ma seguendo le modalità stabilite per una migrazione interna. Inoltre, il concetto di “migrazione”, ormai impiegato solo in riferimento ai cittadini appartenenti a Stati terzi, ha perso parte del suo significato ed è stato sostituito da un nuovo termine, la “mobilità”, concetto che indica la migrazione dei cittadini degli Stati membri all'interno dell'Unione Europea.³¹

3. Politiche comunitarie per la mobilità

3.1 Le politiche nell'ultimo decennio

Nell'ultimo decennio, il processo di integrazione europea ha continuato la sua evoluzione grazie ad una serie di politiche adottate dall'Unione Europea. Le politiche pubbliche possono essere classificate secondo diversi criteri. Una classificazione molto utilizzata a livello mondiale è quella del politologo americano Theodore Lowi³², il quale suddivide le politiche pubbliche in costitutive, regolative, distributive e redistributive. Le prime hanno la funzione di istituire organismi, enti e organi all'interno di un ordinamento e, quindi, sono dirette ad aggregati sociali. Prendendo in considerazione le politiche per la mobilità dell'Unione europea, è possibile collocare in tale categoria l'istituzione della cittadinanza europea. Le seconde, invece, consistono in un'imposizione di regole e sanzioni sulla condotta individuale. Un caso esemplificativo è costituito dal riconoscimento del diritto di circolazione e di residenza. Le terze hanno come obiettivo la distribuzione di risorse pubbliche a singoli soggetti, come, ad esempio, il progetto Erasmus, politica adottata per promuovere la mobilità degli studenti. L'ultimo tipo di politica pubblica della classificazione di Lowi è quello redistributivo. Con tale termine si tende ad indicare una politica che sottragga delle risorse a una determinata classe sociale per redistribuirle tra altre classi sociali.

³⁰ Recchi E., *Senza frontiere: la libera circolazione delle persone in Europa*, il Mulino, Bologna, 2013, pp. 37-59.

³¹ *Ivi*, pp. 17-18.

³² Recchi E., *Senza frontiere: la libera circolazione delle persone in Europa*, il Mulino, Bologna, 2013, pp. 61-89.

Nell'ambito di siffatta categoria, non sembra esser stata registrata alcuna politica europea per la mobilità. Tuttavia, ai fini di una maggiore comprensione delle diverse categorie teorizzate da Lowi, è possibile inquadrare nelle politiche redistributive europee la politica di coesione in cui avviene una redistribuzione dei fondi strutturali.³³

Il nuovo millennio è stato caratterizzato da una ripresa del processo di integrazione europeo grazie all'introduzione della moneta unica e grazie ad un numero sempre più grande di atti adottati dalle diverse istituzioni.

Alla fine degli anni novanta risale un documento di risposta della Commissione Europea al Consiglio europeo di Madrid del 1995 che ha svolto un ruolo di spinta per il processo di integrazione. Tale documento, "Agenda 2000. Per un'Europa più forte e più ampia", consiste in un coordinamento delle politiche degli Stati membri ed è suddiviso in tre sezioni. La prima riguardante il funzionamento dell'Unione Europea, le politiche interne, la politica agricola comune – PAC –, le politiche di coesione economica e sociale e la politica estera in cui l'Unione dovrebbe presentarsi come un attore globale, superando, quindi, gli ostacoli che limitano la sua attività come Unione e non come singoli Stati. La seconda sezione concernente la strategia dell'ampliamento e le sfide da affrontare a seguito delle numerose richieste d'adesione all'UE, tra cui i casi precedentemente menzionati di Bulgaria e Romania. In particolare, si fa riferimento ai criteri di adesione – criterio politico, criterio economico e criterio dell'acquis comunitario –, stabiliti dal Consiglio europeo di Copenaghen del 1993 e perfezionati dal Consiglio europeo di Madrid del 1995, e si analizzano le situazioni dei singoli Stati richiedenti l'adesione. La terza sezione, infine, riguardante il nuovo quadro finanziario per il periodo 2000-2006 a seguito anche dell'ampliamento ad altri Paesi. Con "Agenda 2000", quindi, si mettono in luce le politiche europee da seguire per poter arrivare ad un Europa che sia sempre più aperta agli altri Stati e che, allo stesso tempo, si consolidi il più possibile al proprio interno con l'obiettivo di arrivare a costituire un unico attore globale senza alcun tipo di frontiera interna o limitazione.³⁴

Di particolare rilevanza per questo studio è l'atto che ha al suo centro il processo di integrazione europea e, di conseguenza, per un'evoluzione della mobilità

³³ *Ibidem.*

³⁴ Commissione europea, *Agenda 2000. Per un'Unione più forte e più ampia*, Bruxelles, 16 luglio 1997.

europea, ossia il libro verde del 2008 della Commissione Europea sulla migrazione e sulla mobilità e le conseguenze sui sistemi di istruzione europei. Nel suddetto libro viene messo in evidenza il problema relativo alla forte affluenza negli Stati membri di cittadini non solo provenienti da Paesi terzi, ma provenienti anche da altri Stati membri. Infatti, a seguito degli ultimi allargamenti avvenuti prima del 2008, tra gli Stati dell'Unione si è verificato un forte flusso migratorio che li ha posti dinanzi ad un ulteriore ostacolo da superare, rappresentato dal trattamento da riservare ai figli degli immigrati sia dagli Stati terzi sia dagli Stati membri. Attraverso il libro verde menzionato, la Commissione sostiene che, alla base di una maggiore integrazione dei figli di immigrati e una diffusione positiva del concetto di immigrazione, ci siano i sistemi d'istruzione europei che svolgono la funzione primaria di educazione degli studenti ad una visione favorevole all'accettazione degli immigrati e all'evoluzione del processo di integrazione. Inoltre, l'immigrazione è un elemento che può condurre ad un più grande arricchimento del processo educativo di tutti gli studenti. Infatti, il contatto con diverse culture e l'accettazione di esse favorisce lo sviluppo di una visione più aperta degli studenti in tutte le sfide che dovranno affrontare. La Commissione, inoltre, sottolinea l'esigenza di offrire un più forte sostegno agli studenti immigrati con il fine di ridurre maggiormente il divario tra i loro risultati scolastici e quelli perseguiti dagli studenti originari degli Stati ospitanti. Di conseguenza, un miglioramento del trattamento dei bambini figli di immigrati, con il fine di dar loro la possibilità di arrivare allo stesso livello d'istruzione e di accettazione dei bambini originari del Paese ospitante, non fa altro che favorire i flussi migratori, la libertà di circolazione delle persone, incoraggiare l'identità e la cittadinanza europea e aumentare la fiducia nel processo di integrazione europea.³⁵ L'impulso lanciato dal libro verde della Commissione è stato ben recepito dal Parlamento Europeo attraverso l'approvazione della relazione di Hannu Takkula sull'istruzione per i figli dei migranti.³⁶ Il Parlamento Europeo ha confermato l'importanza della migrazione come fenomeno di arricchimento culturale, ma ha anche sostenuto che le differenze culturali spesso possono condurre ad incomprensioni e forti divergenze. Pertanto, il Parlamento

³⁵ Commissione Europea, *Migrazione e mobilità: le sfide e le opportunità per i sistemi di istruzione europei*, Bruxelles, 3 luglio 2008.

³⁶ Parlamento Europeo, *Favorire l'integrazione dei giovani migranti nelle scuole UE*, Sessione plenaria, Comunicato stampa del 2 aprile 2009, consultato il 26 maggio 2014.

Europeo si è mostrato favorevole ad un maggiore impegno da parte di tutti gli Stati membri, invitandoli ad adottare una politica dell'istruzione inclusiva, a favorire l'insegnamento della lingua del Paese ospitante e l'assunzione di insegnanti immigrati, e ad evitare la creazione di istituti scolastici o classi "speciali" in quanto costituiti esclusivamente da figli di migranti e, quindi, impedendo loro un'effettiva integrazione.³⁷

A seguito dei documenti precedentemente analizzati, è possibile dedurre che l'Unione Europea ha ben compreso l'importanza del contatto e dell'accettazione tra le diverse culture e ha intuito come l'istruzione sia un canale fondamentale per la diffusione di tali concezioni e, conseguentemente, dell'incremento della mobilità tra i giovani. Per questa ragione, la Commissione Europea ha pubblicato il libro verde "Promuovere la mobilità dei giovani per l'apprendimento" in cui viene messa in risalto la necessità di una maggior mobilità tra i giovani per ampliare e perfezionare le proprie competenze, le possibilità occupazionali e per un potenziamento del proprio sviluppo personale. Inoltre, l'istruzione all'estero può indurre i giovani ad avere prospettive lavorative future a livello internazionale, e non più esclusivamente nazionale, costituendo così un ulteriore elemento di rafforzamento del processo di integrazione europea. Infatti, una persona che sin dalla gioventù è stata abituata ad aprirsi verso culture differenti e ad accettarle ritenendole dello stesso livello della propria cultura, è più facile che non dia particolare importanza alle frontiere tra i diversi Stati e che cerchi la propria occupazione indipendentemente dalla cultura e dal luogo di stazionamento dell'attività lavorativa. In aggiunta, la Commissione ha evidenziato l'importanza della mobilità nel periodo di crisi economica degli ultimi anni. In tale contesto, la mobilità serve non solo per la formazione di persone più competenti e per la diffusione della conoscenza in grado di contrastare la crisi, ma anche per evitare che i Paesi adottino misure di immobilità, misure protezionistiche che li isolino e che blocchino l'evoluzione del processo di integrazione dell'Unione. Pertanto, è fondamentale che gli Stati non riducano gli investimenti in tali settori a causa della crisi, ma che li incrementino e che promuovano non solo una mobilità transfrontaliera

³⁷*Ibidem.*

“tra simili” ma anche intersettoriale come, ad esempio, tra il mondo scolastico, il mondo imprenditoriale e il mondo del volontariato.³⁸

Occorre, inoltre, evidenziare che gli atti, adottati nel primo decennio degli anni duemila con lo scopo di perfezionare sempre di più la coesione tra gli Stati, sono stati formulati facendo riferimento alla Strategia di Lisbona adottata dal Consiglio Europeo per il decennio 2000-2010. Tale strategia, nata dall’esigenza di rispondere alla continua evoluzione della globalizzazione dell’economia e alla sempre più grande importanza assunta dalle tecnologie dell’informazione e delle comunicazioni, ha costituito uno slancio per le politiche comunitarie con il fine di giungere ad un’economia basata sulla conoscenza e che sostenga la crescita economica, l’occupazione e la coesione sociale.³⁹

3.2 Europa 2020: nuove politiche per la mobilità

Nel 2010 la Strategia di Lisbona è volta al termine ed è stata approvata dal Consiglio Europeo, su proposta della Commissione Europea presieduta da José Manuel Barroso, una nuova strategia che le succedesse, denominata Europa 2020. Siffatta strategia ha lo scopo di rilanciare l’economia europea a seguito della crisi economica che ha posto in serie difficoltà lo stato di avanzamento della coesione tra gli Stati membri. Il presidente Barroso ha sottolineato la necessità di continuare a collaborare e coordinare le politiche europee per affrontare al meglio i problemi derivanti dalla crisi. Infatti, nella discussione svoltasi al Parlamento Europeo il giorno 5 maggio 2010, egli ha esordito così:

«l’Europa ha dovuto compiere una scelta senza mezzi termini. Potevamo assumere un approccio egoistico e individualista alla crisi economica e finanziaria, un atteggiamento alla “si salvi chi può” che avrebbe messo a repentaglio tutto ciò che abbiamo conseguito negli ultimi 60 anni. Oppure potevamo intensificare la cooperazione europea in maniera efficace, avvalendoci di tutti gli strumenti a nostra disposizione. Gli

³⁸ Commissione Europea, *Promuovere la mobilità dei giovani per l’apprendimento*, Bruxelles, 8 luglio 2009.

³⁹ Consiglio europeo, *Strategia di Lisbona*, 23 e 24 marzo 2000.

avvenimenti degli ultimi mesi, la costante volatilità del mercato, il bisogno di ulteriori riforme dei mercati finanziari e la necessità di un consolidamento risoluto delle finanze pubbliche, non hanno fatto che rendere più chiara tale scelta. Dobbiamo sottolineare più che mai l'importanza della dimensione europea e l'opportunità di farlo ci viene offerta proprio dagli obiettivi di Europa 2020.»⁴⁰

Di conseguenza, è possibile comprendere come l'Unione Europea cerchi di non interrompere il processo di integrazione europea e di rimuovere tutti gli ostacoli che incontra sul proprio cammino. A tal fine, Europa 2020 si pone come obiettivo quello di dare un nuovo impulso all'economia cercando di coordinare le politiche degli Stati affinché portino ad una crescita economica sempre più intelligente, sostenibile ed inclusiva. Con il termine intelligente si vuole indicare un'economia che si basi su un crescente sviluppo delle conoscenze e maggiori investimenti nell'istruzione, nella ricerca e nell'innovazione. Con il termine sostenibile, invece, si cerca di arrivare ad un'economia che sia più sensibile alla questione ambientale, un'economia che sia più "verde" e che si basi su scelte economiche che prevedano basse emissioni di CO2. Con il termine inclusiva, infine, si vuole indicare un'economia che tenga conto delle differenze sociali, che cerchi di limitarle, che riduca la povertà attraverso la creazione di nuovi posti di lavoro.⁴¹ Europa 2020, quindi, assume una rilevante importanza per le politiche comunitarie formulate per il decennio 2010-2020. In particolare, è fondamentale tenere conto del nuovo Quadro finanziario pluriennale (QFP) formulato sulla base degli obiettivi della nuova strategia per il 2020 e adottato con il regolamento 1311/2013 del Consiglio del 2 dicembre 2013. Il QFP ha definito le priorità di bilancio dell'Unione per gli anni 2014-2020 e ha previsto un maggior impiego dei fondi per la crescita intelligente ed inclusiva.⁴²

Risulta, inoltre, importante prendere in considerazione la proposta della Commissione Europea di sette iniziative faro connesse alla strategia Europa 2020,

⁴⁰ Parlamento Europeo, *Europa 2020. Una nuova strategia europea per la crescita e l'occupazione* (discussione), 5 maggio 2010.

⁴¹ Commissione Europea, *Europa 2020. Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva*, Bruxelles, 3 marzo 2010.

⁴² Consiglio Europeo, *Council adopts the multiannual financial framework 2014-2020*, Bruxelles, 2 dicembre 2013.

ossia l'Unione nell'innovazione, *Youth on the move*, un'agenda europea del digitale – ai fini di una crescita intelligente –, un'Europa efficiente sotto il profilo delle risorse, una politica industriale per l'era della globalizzazione – ai fini di una crescita sostenibile –, un'agenda per nuove competenze e nuovi posti di lavoro e una piattaforma europea contro la povertà – ai fini di una crescita inclusiva. Ai fini dell'analisi sull'evoluzione della mobilità delle persone in Europa, un ruolo particolarmente importante viene svolto dall'iniziativa *Youth on the move*. Infatti, lo scopo di tale progetto è quello di proseguire il percorso già tracciato dai precedenti libri verdi emanati dalla Commissione, ossia quello di migliorare l'istruzione e la formazione dei giovani promuovendo i differenti percorsi previsti all'estero con lo scopo di aumentare la mobilità dei giovani.⁴³ Per conseguire gli obiettivi stabiliti, sono stati perfezionati e rinnovati due programmi in particolare, ossia “Programma per l'occupazione e l'innovazione sociale” e “Erasmus plus”.

Per quanto riguarda il primo programma, questo si divide in tre assi, ossia “*Progress*” concernente lo sviluppo di strumenti e politiche per l'occupazione e la solidarietà sociale, “Microfinanza e imprenditoria sociale” per facilitare l'accesso alla microfinanza e accrescerne la disponibilità per determinate categorie di persone fisiche e giuridiche, e “*Eures*”.⁴⁴ Quest'ultimo asse già esisteva precedentemente come progetto a sé stante. È l'acronimo di *European Employment Services* ed è stato fondato nel 1993 con lo scopo di creare un sistema europeo coordinato dalla Commissione Europea che facilitasse la mobilità professionale dei cittadini europei. Il punto di forza di *Eures* è costituito dalla rete che è riuscito a creare sul web, mettendo facilmente in contatto i datori di lavoro con i cittadini in cerca di lavoro aventi le caratteristiche da loro richieste, quindi favorendo l'incontro tra la domanda e l'offerta nel mercato del lavoro.⁴⁵ Inoltre, viene data particolare importanza alla mobilità professionale dei

⁴³ Commissione Europea, *Europa 2020. Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva*, Bruxelles, 3 marzo 2010.

⁴⁴ Programmi Comunitari, “Programma per l'occupazione e l'innovazione sociale”, <http://programmicomunitari.fornez.it/content/programma-loccupazione-e-linnovazione-sociale-easi-2014-2020>, consultato il 30 maggio 2014.

⁴⁵ Recchi E., *Senza frontiere: la libera circolazione delle persone in Europa*, il Mulino, Bologna, 2013, pp.64-68.

giovani con, ad esempio, la recente iniziativa *Your First EURES Job* – Il tuo primo lavoro EURES.⁴⁶

Per quanto riguarda il programma Erasmus plus, è un'evoluzione del progetto Erasmus fondato nel 1987 dalla Comunità europea. Il termine Erasmus è un acronimo di *EuRopean Action Scheme for Mobility of University Students* ed è sorto per promuovere la mobilità degli studenti universitari, l'interscambio degli studenti tra le varie università degli Stati membri consentendo loro di effettuare un periodo di studi o di tirocinio in un'università o un'impresa straniera per un periodo possibile tra i tre e i dodici mesi. Ciò è reso possibile attraverso l'attribuzione di borse di studio finanziate dall'Unione agli studenti meritevoli e con il riconoscimento degli esami sostenuti all'estero per evitare che il periodo degli studenti trascorso all'estero costituisca un rallentamento della propria carriera dovendo effettuare nuovamente nel proprio Stato gli esami sostenuti presso un'altra università europea.⁴⁷ Nonostante al compimento dei venticinque anni del progetto Erasmus si sia diffuso il timore della sua possibile abolizione a causa di mancanza di fondi europei e a causa della messa in discussione dell'effettiva utilità di tale progetto⁴⁸, con il QFP 2014-2020 il progetto è stato rilanciato e migliorato ed ha ottenuto un finanziamento di circa 14,7 miliardi di euro, come disposto nell'articolo 18 del regolamento n. 288/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell' 11 dicembre 2013 , che istituisce "Erasmus+: il programma dell'Unione per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport", applicato a decorrere dal 1 gennaio 2014. Tale progetto riunisce e sostituisce sette programmi del periodo 2007-2013 – Programma di Apprendimento permanente, Gioventù in azione, Erasmus Mundus, Tempus, Edulink, Alfa, Programma di cooperazione bilaterale con i Paesi industrializzati – e si costituisce di tre azioni fondamentali, ossia la mobilità individuale di studenti e di personale ai fini di apprendimento, la cooperazione per l'innovazione e lo scambio di buone pratiche, e il sostegno alla riforme delle politiche per rafforzare i metodi di coordinamento nei settori dell'istruzione, della formazione e

⁴⁶ Programmi Comunitari, "Programma per l'occupazione e l'innovazione sociale", <http://programmicomunitari.fornez.it/content/programma-loccupazione-e-linnovazione-sociale-easi-2014-2020>, consultato il 30 maggio 2014.

⁴⁷ Recchi E., *Senza frontiere: la libera circolazione delle persone in Europa*, il Mulino, Bologna, 2013, p. 72-75.

⁴⁸ Dell'Olio Luigi, "«Erasmus, soldi finiti». Anzi no, sopravviverà ma i costi ricadranno sugli atenei e sulle famiglie", *Il Sole 24 ore*, 17 ottobre 2012, consultato il 30 maggio 2014.

della gioventù.⁴⁹ Occorre, inoltre, aggiungere che i vantaggi per gli studenti che partecipano al programma Erasmus non riguardano solo la propria crescita personale e un miglioramento delle proprie competenze, ma anche le proprie aspettative future e la ricerca di un lavoro. Infatti, da diverse ricerche, risulta essere evidente che i giovani che hanno svolto un'esperienza Erasmus, grazie alle loro capacità di sapersi rapportare con persone e con realtà diverse, sono più ricercate dai datori di lavoro.⁵⁰ Una maggiore comprensione dell'importanza data al progetto Erasmus è possibile attraverso l'analisi di alcuni dati. Infatti, basti pensare che l'anno in cui tale progetto fu istituito – 1987 – gli studenti che vi avevano partecipato erano 3.244 e provenivano da undici Paesi.⁵¹ Negli ultimi anni, invece, il numero di studenti Erasmus risulta aver raggiunto i tre milioni, e, con il progetto Erasmus plus si dovrebbe verificare un incremento fino a quattro milioni di studenti.⁵²

Alla luce dell'analisi effettuata finora sull'evoluzione della libertà di circolazione nell'Unione Europea e sul processo di continuo miglioramento delle politiche sulla mobilità dei cittadini europei, risulta lecito ritenere che i risultati conseguiti nel tempo derivino da un forte sentimento europeista a favore di una maggior integrazione tra gli Stati membri. In realtà, per poter considerare tale affermazione esatta e per poter comprendere le ragioni che hanno spinto gli Stati europei a mantenere centrale l'obiettivo di un'evoluzione della mobilità, occorre evidenziare l'esistenza non solo di siffatti fattori politici ma anche di altri fattori che hanno alimentato siffatto sentimento europeista.

Il fattore politico, dunque, consiste nel considerare la mobilità come strumento di legittimazione per l'Unione Europea, come un amplificatore dell'integrazione europea, dell'identità collettiva sovranazionale e del sentimento di appartenenza all'Unione. Infatti, i cittadini europei che usufruiscono del diritto di circolazione risultano provare un sentimento più forte di appartenenza all'Unione e alle sue

⁴⁹ Programmi Comunitari, "Erasmus + 2014-2020", <http://programmicomunitari.formez.it/content/erasmus-2014-2020>, consultato il 30 maggio 2014.

⁵⁰ Milano Francesca, "Gli studenti Erasmus trovano lavoro prima e guadagnano di più", *Il Sole 24 ore*, 4 aprile 2014, consultato il 30 maggio 2014.

⁵¹ Recchi E., *Senza frontiere: la libera circolazione delle persone in Europa*, il Mulino, Bologna, 2013, pp. 72-75.

⁵² Commissione Europea, "Comunicato stampa: Gli studenti Erasmus a quota 3 milioni", Bruxelles, 8 luglio 2013, consultato il 30 maggio 2014.

istituzioni rispetto ai cittadini europei che non viaggiano e restano nel proprio Paese di origine.⁵³

Per quanto riguarda gli altri fattori, l'idea più diffusa è quella che attribuisce motivazioni di tipo economico alla tendenza dell'Unione ad aumentare la mobilità. In effetti, all'interno di un gruppo di Stati in cui si è stabilita un'unione monetaria, la mobilità dei lavoratori sembra poter risanare gli squilibri derivanti dai sistemi produttivi nazionali in difficoltà. Tali scompensi, a causa dell'unione monetaria, non possono essere risanati attraverso gli interventi statali quali, ad esempio, la svalutazione della moneta. Di conseguenza, la mobilità dei lavoratori viene considerata come una "assicurazione d'impiego" che serve per contrastare gli squilibri nel mercato del lavoro di un sistema produttivo sovranazionale. Tuttavia, negli ultimi decenni sembrerebbe poco plausibile che la mobilità intraeuropea riequilibri il mercato del lavoro poiché, per farlo, impiegherebbe decine di anni. Inoltre, tra i fattori economici occorre tener conto del fatto che la mobilità dei lavoratori consente loro di cercare un impiego presso aziende all'estero che hanno più possibilità di aiutarli a realizzare i propri obiettivi e di contribuire all'implementazione della ricerca, dello sviluppo e del progresso tecnologico a vantaggio di tutta l'Unione.⁵⁴

Ciononostante, dai documenti analizzati a partire dal Trattato di Roma, appare evidente che, in realtà, sono proprio i fattori economici a costituire il motore dell'evoluzione della libertà di circolazione delle persone a partire dalle sue origini. Le ragioni politico-sociali si sono progressivamente ampliate fino a costituire motivazioni fondamentali del processo di rinnovamento e di estensione della libertà di circolazione in Europa.

⁵³ Recchi E., *Senza frontiere: la libera circolazione delle persone in Europa*, il Mulino, Bologna, 2013, pp. 75-83.

⁵⁴ *Ibidem*.

CAPITOLO II

CASE STUDY: CITTADINI EUROPEI ESPULSI DAL BELGIO

1. Il caso belga e gli effetti sul processo di integrazione


Nel processo di integrazione europea la libertà di circolazione costituisce un elemento fondamentale. Dall'analisi finora effettuata, risulta evidente che il continuo sviluppo di tale libertà e il numero crescente di documenti formulati a riguardo nel corso del tempo abbiano contribuito a considerare la mobilità europea una caratteristica che non può non essere attribuita a chi possiede la cittadinanza europea. In effetti, secondo un'indagine effettuata dall'Eurobarometro per ben quindici volte tra il 2003 e il 2012, alla domanda "Quali delle seguenti affermazioni descrive più efficacemente ciò che l'Unione Europea rappresenta per Lei?" la maggior parte dei cittadini europei intervistati ritiene che sia la "libertà di viaggiare, studiare e lavorare ovunque nell'UE". Ciò sta ad indicare che per i cittadini europei la libertà di circolazione non è semplicemente un elemento fondamentale di appartenenza all'Unione, ma è l'elemento principale, piuttosto che la moneta unica o i valori della democrazia, che aumenta il sentimento europeista dei cittadini.⁵⁵ La possibilità di poter migrare all'interno di un'Unione di ventotto stati così come si può migrare all'interno del proprio paese contribuisce a sentirsi sempre più europei e appartenenti anche agli altri Stati membri.

Ciononostante, è opportuno non dimenticare i limiti, analizzati nel capitolo precedente, che possono impedire ad alcuni cittadini europei di continuare ad usufruire del diritto di circolazione e soggiorno negli Stati membri. Infatti, alcuni Stati si mostrano molto favorevoli a tali limitazioni che cercano di applicare il più possibile.

Un caso che ha assunto particolare rilievo, tanto da trovarsi ad essere messo in discussione in diversi dibattiti sulla libertà di circolazione dell'Unione Europea, è quello del Belgio. Negli ultimi anni il Belgio ha iniziato a far riferimento alle direttive

⁵⁵ Recchi E., *Senza frontiere: la libera circolazione delle persone in Europa*, il Mulino, Bologna, 2013.

dell'Unione Europea per espellere dal suo territorio quei cittadini europei che non avevano le condizioni economiche per potervi rimanere senza costituire un onere per i servizi sociali dello Stato. Attuando quanto dichiarato dalla Direttiva 2004/38/CE, il Belgio ha stabilito l'espulsione di 343 cittadini europei nel 2010 fino ad arrivare a 989 nel 2011 e 1918 nel 2012.⁵⁶ Da questi dati è possibile comprendere come il Belgio tenda ad aumentare sempre più il numero di espulsioni. Infatti, nel 2013 si è arrivati a 2712 ordini di espulsione diretti soprattutto a cittadini bulgari, rumeni e spagnoli, ma anche gli italiani costituiscono una notevole componente degli espulsi (fig. 2.1).⁵⁷



Secondo la Segretaria di Stato all'asilo e alla migrazione, Maggie De Block, gli ordini di espulsione provenienti dall'*Office des Étrangers*, ossia l'Ufficio Immigrazioni, derivano dalla corretta applicazione della direttiva del 2004 dell'Unione Europea in cui, come precedentemente illustrato, è disposta la possibilità di limitare il diritto di soggiorno e circolazione ai cittadini europei che non abbiano risorse

⁵⁶ "La Belgique expulse beaucoup d'Européens", *La Dernière Heure*, 22 dicembre 2013, consultato il 7 giugno.

⁵⁷ "Plus de 2700 Européens virés de Belgique: les Roumains, les Bulgares et les Espagnols sont les plus nombreux", *La Capitale*, 10 gennaio 2014, consultato il 7 giugno.

economiche sufficienti per poter vivere nello Stato ospitante senza gravare eccessivamente sull'assistenza sociale dello stesso Stato. Infatti, nell'emanare gli ordini di espulsione, l'*Office des Étrangers* ha dichiarato che la motivazione alla base delle proprie decisioni è «*la charge déraisonnable qu'ils font peser sur le système d'aide sociale belge*», ossia il carico irragionevole che i cittadini europei fanno pesare sul sistema d'assistenza sociale belga.⁵⁸ Di conseguenza, appare comprensibile come le autorità belghe considerino leciti gli ordini di espulsione attuati, anche perché non vanno a ledere i diritti umani dei cittadini europei, non essendo attuati *manu militari* ma nel rispetto della già citata direttiva europea. Quindi, non si tratta di espulsioni forzate, ma di espulsioni che sono conseguenza del ritiro del titolo di soggiorno da parte delle autorità belghe. Infatti, secondo l'ufficio del *Service Public Fédéral Intérieur –SPFI–* :

«*Il ne s'agit pas d'expulsions physiques mais d'une procédure administrative. Nous mettons un terme à leur séjour lorsque ces personnes deviennent une charge déraisonnable pour la sécurité sociale.*»^{59 60}

Il risultato della collaborazione tra l'*Office des Étrangers* e l'SPFI non è altro che la corretta applicazione dei procedimenti interni adattati alle norme comunitarie. Dunque, le direttive dell'UE emanate per contribuire allo sviluppo del processo di integrazione europea, ne vanno a costituire un ostacolo. Infatti, il caso belga dimostra come l'integrazione europea sia sempre limitata dal vincolo economico, in quanto solamente le persone con risorse economiche sufficienti riescono a non essere private del diritto di soggiorno in un altro Stato membro. Per questa ragione, non sembra essere completamente vero il fatto che la libertà di circolazione delle persone sia una libertà fondamentale dei cittadini dell'Unione. La loro sensazione di sentirsi sempre

⁵⁸ *Ibidem.*

⁵⁹ "L'Office des Étrangers a expulsé 2.712 citoyens de l'UE l'année dernière", *Le soir*, 6 febbraio 2014, consultato il 7 giugno.

⁶⁰ La problematica delle migrazioni legali, ossia quelle effettuate per ragioni di lavoro, studi, riunioni familiari, etc., è di competenza dell' *SPF Politique de migration et d'asile* e dell' *SPF Intérieur*, come è possibile verificare sul sito del Royaume de Belgique. Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement, nella sezione "Migration. La Belgique et les migrations internationales".

più europei grazie alla possibilità di circolare senza barriere tra gli Stati membri e di stabilirsi facilmente in uno di essi viene messa in discussione.

Occorre, però, analizzare alcuni casi specifici di persone europee espulse dal Paese belga, venuti alla luce recentemente. Essi hanno fatto comprendere la gravità della politica adottata che conduce ad un continuo aumento degli ordini di espulsione diretti a cittadini europei.

Un esempio è quello della coppia francese Franck Delbarre e Stefanie Chauvin, e dei loro quattro figli, stanziatisi a La Louvière da tre anni. A causa della perdita del lavoro del padre, la famiglia ha ricevuto l'ordine di lasciare il Paese nonostante la madre avesse un impiego, in quanto quest'ultimo non è stato considerato sufficiente per provvedere alla sussistenza di tutta la famiglia e, quindi, il sistema sociale belga non poteva permettersi di addossarsi il peso economico di sei persone.⁶¹

Un altro caso esemplificativo è quello di Silvia Guerra, donna italiana, e di suo figlio di otto anni, residenti a Saint- Gilles dal 2010. I due hanno ricevuto l'ordine di espulsione in quanto le autorità belghe hanno ritenuto che la madre, artista di circo, non guadagnasse a sufficienza per evitare di gravare sull'assistenza sociale belga, e che il figlio non fosse completamente integrato e, di conseguenza, potesse essere espulso. La donna, però, ha presentato ricorso contro il decreto di espulsione in quanto ritiene di aver sempre lavorato e di usufruire dell'assistenza sociale perché così disposto nel contratto offertole dal datore di lavoro. Se avesse saputo sin dall'inizio le conseguenze che avrebbe portato la stipulazione di un contratto del genere, non lo avrebbe mai accettato e, quindi, avrebbe stipulato un contratto differente che le avrebbe consentito di continuare a vivere indisturbata nel territorio belga.⁶²

Alla luce dei casi analizzati, è possibile comprendere che le vittime degli ordini di espulsione non sono state solamente singole persone, ma intere famiglie. Il Belgio attua una politica di immigrazione molto severa. Non viene presa in considerazione né la situazione dei figli che si sono già integrati nella società belga e che quindi si troverebbero in difficoltà a cambiare istituti scolastici interrompendo il ciclo scolastico, né la difficoltà dei genitori di famiglia che perdono il lavoro e non riescono

⁶¹Cailleaux Jean-Paul, "La Louvière: ils sont Français, elle travaille... et on va les expulser de Belgique", *La Nouvelle Gazette*, 12 dicembre 2013, consultato il 7 giugno.

⁶²Raschio Cristina, "Espulsa dal Belgio, "un peso per il welfare"", *Rai News*, 23 dicembre 2013, consultato il 7 giugno.

a trovarne immediatamente un altro. Nel momento in cui queste categorie di persone usufruiscono dell'assistenza sociale belga, possono essere espulse dalle autorità belghe le cui azioni non risultano contrastare alcuna normativa europea.

Di conseguenza, appare lecito chiedersi se la mobilità in Europa costituisca realmente una libertà fondamentale dei cittadini europei. La cittadinanza europea dovrebbe consentire ai cittadini europei di avere lo stesso trattamento dei cittadini dello Stato ospitante. Occorre evidenziare che nel momento in cui la signora Guerra si è vista privata del diritto di soggiorno a causa del suo lavoro che prevedeva, in parte, l'assistenza sociale dello Stato belga, viene messa in luce la differenza effettuata dalle autorità belghe tra i cittadini belgi e gli altri cittadini europei. Infatti, un cittadino belga che avesse avuto lo stesso contratto della signora Guerra non si sarebbe mai potuto trovare nella sua stessa situazione. Ma se lo scopo dell'Unione Europea è la promozione della libertà di circolazione delle persone quale libertà fondamentale del cittadino europeo e il raggiungimento di un livello sempre più alto di integrazione tra i diversi Stati che la compongono, risulta lecito dubitare delle politiche di immigrazione così severe adottate da uno Stato membro, ma soprattutto delle direttive europee che consentono ad uno Stato membro di attuare tali politiche.

Dunque, il vincolo economico nella libertà di circolazione delle persone sembrerebbe costituire ancora il principale fattore che regola tale libertà e, conseguentemente, il processo di integrazione europea. Siffatto vincolo è sopravvissuto all'evoluzione delle norme europee sulla mobilità e risulta essere un punto critico delle politiche europee che deve essere analizzato ulteriormente per limitarne gli effetti negativi. Infatti, atti di natura simili ai sopracitati provvedimenti belgi, oltre a generare dibattiti e reazioni contrastanti, possono provocare comportamenti emulativi anche in altri Stati membri. Il conseguente inasprimento generale delle politiche d'immigrazione finirebbe per aggravare le conseguenze negative derivanti dall'ostacolo alla libertà di circolazione delle persone contenuto nella direttiva europea. Dunque, a seguito delle politiche belghe, potrebbe crearsi un effetto a catena in cui gli Stati iniziano ad espellere i rispettivi cittadini.

2. Il 2014: anno di dibattiti

2.1 Dibattito sulla libertà di circolazione delle persone

Il 2014 è stato caratterizzato da diversi dibattiti sulla libera circolazione delle persone in Europa. Innanzitutto occorre specificare che il nuovo anno è coinciso con la fine delle restrizioni attuate nei confronti dei cittadini lavoratori bulgari e rumeni per la durata di sette anni – dal 2007 al 2014 –, come analizzato nel capitolo precedente. Il Parlamento Europeo, con la risoluzione del 16 gennaio, ha ribadito agli Stati membri l'importanza della libertà di circolazione delle persone, in quanto costituisce una delle quattro libertà fondamentali dell'UE, e ha respinto le proposte di alcuni Stati membri di porre delle restrizioni ai lavoratori provenienti da altri Paesi dell'Unione e le proposte di fissare un numero limite di immigrati per Stato membro.⁶³ Inoltre, con siffatta risoluzione, il PE ha invitato gli Stati membri a non discriminare i lavoratori europei provenienti da altri Stati membri,

«associando ingiustamente il diritto alla libera circolazione a fini lavorativi con presunti abusi ai danni dei sistemi di sicurezza sociale; sottolinea che nessuno degli Stati membri che denuncia tale onere ne ha presentato le prove alla Commissione come richiesto».⁶⁴

Di conseguenza, da tale risoluzione si potrebbe dedurre che nemmeno l'attività svolta dalle autorità belghe negli ultimi anni risulti essere stata approvata dalle istituzioni europee, in quanto queste ultime non dovrebbero aver ricevuto le prove dell'onere dei cittadini a cui è stato destinato l'ordine di espulsione dell'*Office des Étrangers*.

Risulta, inoltre, interessante analizzare gli interventi di alcuni parlamentari europei, molti dei quali sono ex parlamentari dopo le nuove elezioni svoltesi nel mese di maggio 2014, che hanno partecipato alle discussioni che si sono svolte prima dell'adozione della risoluzione. È possibile effettuare una distinzione tra coloro che sono intervenuti con l'obiettivo di difendere la libertà di circolazione delle persone e i cittadini che ne usufruiscono e, quindi, contrari all'imposizione di ulteriori limiti, e

⁶³ Parlamento Europeo, *Rispetto del diritto fondamentale alla libera circolazione nell'UE*, Strasburgo, 16 gennaio 2014.

⁶⁴ *Ibidem*.

coloro che ritengono sia fondamentale regolare maggiormente la migrazione per tutelare i singoli Stati membri.

Tra i primi, è possibile collocare l'intervento di Sylvie Guillaume, eurodeputata francese del Partito Socialista, al dibattito svoltosi in Parlamento il 15 gennaio, dunque, il giorno precedente all'adozione della risoluzione. Nel suo discorso, l'eurodeputata socialista ritiene che i lavoratori mobili contribuiscano alla crescita economica di ciascuno Stato dell'Unione Europea e, dunque, è fondamentale riaffermarli e tutelarli per il bene dell'economia e per combattere la povertà. Ritiene, inoltre, che non possa essere effettuata una distinzione tra lavoratori di prima e di seconda classe se si ha come obiettivo il futuro dell'Europa.⁶⁵ Infatti, come viene successivamente stabilito nella risoluzione del PE, gli Stati devono garantire il rispetto del principio di uguaglianza e del diritto fondamentale alla libera circolazione in tutti gli Stati membri.⁶⁶

Un altro intervento, a favore del rispetto della libertà di circolazione delle persone, è stato effettuato dalla vicepresidente della Commissione Europea, Viviane Reding, la quale ha evidenziato l'importanza di tale libertà sia perché costituisce un principio base dell'Unione Europea, sia perché la mobilità dei cittadini risulta essere fondamentale per la crescita dell'economia dei Paesi membri, sia perché la possibilità di vivere, lavorare, e studiare ovunque in Europa risulta essere il diritto più apprezzato da parte dei cittadini europei. Inoltre, Viviane Reding si è rivolta agli Stati che hanno ritenuto che ci sia stato un abuso della libertà di circolazione nei loro territori, ricordando loro che la Commissione è sempre pronta ad aiutarli.⁶⁷

Un ulteriore intervento a difesa della libertà di circolazione è quello effettuato dall'europarlamentare italiano Sergio Gaetano Cofferati, membro del gruppo «Alleanza progressiste dei Socialisti e dei Democratici», il quale ha voluto evidenziare come fosse antistorico e insensato poter pensare di mettere in discussione tale libertà. Ormai costituisce un diritto fondamentale e un diritto moderno connesso alla cittadinanza europea, ma soprattutto un elemento necessario per poter competere nel

⁶⁵ Parlamento Europeo, Sylvie Guillaume, *Rispetto del diritto fondamentale alla libera circolazione nell'UE*, Strasburgo, 15 gennaio 2014.

⁶⁶ Parlamento Europeo, *Rispetto del diritto fondamentale alla libera circolazione nell'UE*, Strasburgo, 16 gennaio 2014.

⁶⁷ Parlamento Europeo, Viviane Rending, *Rispetto del diritto fondamentale alla libera circolazione nell'UE*, Strasburgo, 15 gennaio 2014.

mercato globale e, quindi, indispensabile in quanto costituisce «una straordinaria leva economica».⁶⁸

È necessario, ai fini di un'analisi più completa, prendere in considerazione non solo gli interventi dei parlamentari europei a favore della libertà di circolazione delle persone all'interno dell'Unione, ma anche gli interventi dei parlamentari che considerano tale libertà come una minaccia per i singoli Stati membri che deve essere ridimensionata. Tra questi parlamentari, è possibile individuare l'eurodeputata francese Marine Le Pen, la quale ritiene che la libertà di circolazione delle persone abbia contribuito all'accrescimento dell'immigrazione e, di conseguenza, abbiano alimentato la diffusione dell'euroscetticismo. Le Pen, inoltre, ha sottolineato la necessità di ridefinire la libertà di circolazione e di ristabilire la sovranità degli Stati e delle loro frontiere.⁶⁹

Un'altra eurodeputata, che si è mostrata favorevole ad una messa in discussione del principio della libera circolazione delle persone, è Mara Bizzotto, membro del gruppo «Europa della Libertà e della Democrazia». La politica italiana si è dichiarata a favore dell'istituzione di un periodo di tempo – due anni – in cui può essere limitato l'ingresso non solo degli extracomunitari ma anche dei bulgari e dei rumeni che sono giunti numerosissimi sul territorio italiano nell'ultimo periodo. L'europarlamentare, per spiegare l'atteggiamento ostile del suo gruppo nei confronti degli immigrati, fa riferimento alla situazione italiana ritenendo che il livello di disoccupazione sia troppo alto e che la popolazione italiana non voglia vedersi privata di posti di lavoro che potrebbero essere occupati da cittadini bulgari o rumeni. Inoltre, secondo Mara Bizzotto, i bulgari e i rumeni, appena entrati in Italia, pretenderebbero immediatamente di usufruire dei servizi sociali dello Stato, ossia di cure gratuite e di aiuti economici che molti italiani non hanno il privilegio di avere.⁷⁰

Occorre, inoltre, evidenziare che il messaggio lanciato dal Parlamento Europeo è stato colto da alcuni politici che ne hanno approfittato per riflettere sulla libertà di circolazione delle persone in Europa.

⁶⁸ Parlamento Europeo, Sergio Gaetano Cofferati, *Rispetto del diritto fondamentale alla libera circolazione nell'UE*, Strasburgo, 15 gennaio 2014.

⁶⁹ Parlamento Europeo, Marine Le Pen, *Rispetto del diritto fondamentale alla libera circolazione nell'UE*, Strasburgo, 15 gennaio 2014.

⁷⁰ Parlamento Europeo, Mara Bizzotto, *Rispetto del diritto fondamentale alla libera circolazione nell'UE*, Strasburgo, 15 gennaio 2014.

Infatti, alcuni membri del gruppo parlamentare «Verdi-Alleanza Libera Europea» hanno commentato la risoluzione del PE. Ad esempio, H el ene Flautre ha dichiarato che il PE ha inviato un messaggio chiaro agli Stati membri, ossia che la libert a di circolazione costituisce un diritto fondamentale dei cittadini europei, intrinseco alla cittadinanza europea e non negoziabile. Inoltre, la politica francese, ha sottolineato l'importanza del controllo da parte della Commissione affin che il diritto comunitario, e in particolare quello di circolazione delle persone, e il principio di uguaglianza e non-discriminazione non vengano messi in discussione. Anche un altro membro dello stesso partito, Rebecca Harms, ha commentato la risoluzione parlamentare, ritenendola un chiaro segnale affin che tutti i cittadini che lavorano in un Paese dell'UE vengano trattati allo stesso modo e beneficino degli stessi diritti con l'impossibilit a di essere discriminati in base alla nazionalit a.⁷¹

Dunque, alla luce di quanto illustrato,   possibile comprendere dagli atti pi u recenti delle istituzioni europee che queste continuano a promuovere la mobilit a in Europa e, pertanto, non sembrano mettere da parte il processo di integrazione europea per salvaguardare i singoli Stati in un tale periodo di crisi economica, ma agiscono sempre per salvaguardare l'Unione Europea nel suo insieme.

2.2 Dibattito sul caso del Belgio

2.2.1 Le reazioni alla politica d'immigrazione belga

Connesso al recente dibattito sulla libert a di circolazione delle persone,   quello concernente il caso belga. A partire dal 2010, ossia da quando il Belgio ha iniziato ad incrementare le proprie politiche restrittive d'immigrazione a tutela del *welfare* belga, la notizia degli ordini di espulsione di numerosi cittadini europei non   stata presa molto in considerazione n  dai *mass media* n  dai diversi governi di appartenenza dei cittadini espulsi. Solo recentemente, a seguito dell'elevato numero di decreti di espulsione raggiunti nel 2012 e nel 2013, il caso belga ha iniziato ad essere oggetto di dibattito.

⁷¹ Les Verts – Alliance Libre Europ enne, "UE-Libre circulation citoyens UE", 16 gennaio 2014.

È interessante analizzare l'intervento della parlamentare belga, Zoé Genot, effettuato lo scorso gennaio, in cui interroga la Segretaria di Stato all'asilo e alla migrazione, all'integrazione sociale e alla lotta contro la povertà, Maggie De Block, a proposito dei cittadini europei espulsi dal Belgio negli ultimi anni. Genot sostiene che la libertà di circolazione sia un principio base dell'Unione Europea accompagnato dal principio di reciprocità. Pertanto, i cittadini europei possono stabilirsi e crearsi una nuova vita in qualsiasi Stato membro e, di conseguenza, avviene uno «scambio» di cittadini tra i diversi Stati membri. Inoltre, la parlamentare belga ritiene che in altri Paesi, come, ad esempio, in Francia, i belgi usufruiscono dei servizi sociali senza ricevere alcun ordine di espulsione e, dunque, la situazione belga è degenerata. Zoé Genot, nel suo intervento, ha chiesto a Maggie De Block i dati, i motivi e le categorie in base ai quali viene stabilito di porre fine al diritto di soggiorno di cittadini europei. La Segretaria di Stato, però, nella sua risposta ha negato l'esistenza di particolari motivi e statistiche, facendo comprendere che i vari casi vengono analizzati singolarmente. I cittadini che ricevono l'ordine di lasciare il Paese hanno un mese di tempo per dimostrare di avere la possibilità di trovare un nuovo impiego o di possedere risorse economiche necessarie che consentiranno loro di ottenere il rinnovamento del permesso di soggiorno. Nel caso in cui ciò non avvenisse, verrebbe posto a termine tale permesso.⁷²

Un altro politico, che è intervenuto nella questione belga, è il deputato socialista dei francesi di Benelux, Philip Cordery, il quale ha scritto direttamente alla Segretaria di Stato De Block, esprimendo il proprio dissenso e la propria indignazione riguardo la politica belga adottata. Egli, dopo aver presentato il caso, precedentemente analizzato, della famiglia Delbarre-Chauvin e aver sottolineato la presenza di numerosi casi di cittadini francesi destinatari dell'ordine di espulsione dal Belgio, ribadisce un concetto ormai noto a Maggie De Block, ossia che l'Unione Europea si basa sulla libertà di circolazione delle persone ma, in tal caso, questa risulta essere considerata in maniera diversa a seconda dei cittadini a cui si fa riferimento. Inoltre, il politico francese, tende ad evidenziare che la maggior parte dei francesi che vivono in Belgio paga le tasse e non ha alcun problema concernente la quantità di risorse economiche da possedere per

⁷² Chambre des représentants de Belgique, CRIV 53 COM 901, Bruxelles, 21 gennaio 2014.

poter vivere nel Paese belga. Di conseguenza, egli ritiene che, così come alcuni belgi necessitano ed usufruiscono degli aiuti sociali dello Stato, così debba avvenire anche nei confronti dei cittadini francesi proprio perché la maggior parte di loro contribuisce alla ricchezza del Belgio. Pertanto, egli, oltre a ritenere che la direttiva europea del 2004 debba essere revisionata, suggerisce alla Segretaria De Block di effettuare un accordo bilaterale tra Francia e Belgio per evitare l'espulsione dei rispettivi cittadini.⁷³

Per quanto riguarda la reazione dei politici italiani ai provvedimenti adottati dalle autorità belghe, solo recentemente alcuni membri del Movimento 5 Stelle si sono interessati a tale vicenda. Infatti, lo scorso 28 maggio, cinque membri di tale movimento, ossia Paola Carinelli – primo firmatario –, Vega Colonnese, Dalila Nesci, Manlio Di Stefano e Carlo Sibilia, hanno formulato e firmato un'interrogazione a risposta scritta diretta al Ministro degli Affari Esteri Federica Mogherini.⁷⁴ In tale atto, i cinque parlamentari chiedono di venire a conoscenza dell'attività del governo in siffatta situazione, ribadendo l'importanza della libertà di circolazione ma soprattutto l'interpretazione sbagliata effettuata dalle autorità belghe della direttiva del 2004, in quanto hanno abusato della possibilità di allontanare i cittadini che costituiscono un onere eccessivo per il sistema sociale dello Stato, estendendola anche a casi in cui tale onere non fosse eccessivo.⁷⁵ Purtroppo, però, essendo l'*iter* ancora in corso, per il momento non è possibile venire a conoscenza della risposta da parte del Ministero degli Esteri.

2.2.2 Il punto di vista delle autorità belghe

Per meglio comprendere la politica attuata dal Belgio nei confronti di numerosi cittadini europei, è importante tenere conto di qual è il pensiero politico alla base della politica d'immigrazione belga.

Innanzitutto, occorre considerare che il Belgio, essendo uno dei sei Paesi fondatori della Comunità Economica Europea nonché sede delle principali istituzioni europee, è risultato essere sempre favorevole alle politiche che conducessero ad un

⁷³ Cordery Philip, Lettre à Maggie De Block, Bruxelles, 10 febbraio 2014.

⁷⁴ Carinelli Paola - Movimento 5 stelle, *Interrogazione a risposta scritta 4/04957*, 28 maggio 2014.

⁷⁵ *Ibidem*.

maggior sviluppo dell'integrazione europea. Di conseguenza, secondo il Ministro-Consigliere Hans Timbremont presso l'Ambasciata belga a Roma, il Belgio è a favore della libertà di circolazione tra i Paesi europei e la riconosce come diritto fondamentale dell'UE, ma allo stesso tempo ritiene che il problema sia che spesso si tende a considerarla solo come un diritto, senza tenere conto degli obblighi e delle condizioni che ne derivano. Inoltre, occorre considerare che a seguito dell'entrata della Bulgaria e della Romania nell'Unione Europea, numerosi cittadini bulgari e rumeni si sono recati negli altri Paesi membri, e non solo il Belgio ha adottato delle misure restrittive nei loro confronti, ma anche la Gran Bretagna e la Germania, in quanto questi cittadini risultano approfittare del sistema sociale dello Stato. Pertanto, siccome l'obiettivo del Belgio è il conseguimento del profitto economico attraverso una concorrenza leale, è necessario applicare delle restrizioni a quelle categorie di persone che costituiscono un peso economico sullo Stato impedendo la realizzazione del suo obiettivo. Il Belgio, come ha tenuto a ribadire più volte il Ministro-Consigliere Timbremont, è a favore di una concorrenza leale, verso l'alto, e quindi non una concorrenza sleale che vada verso il basso, impedendo la crescita economica del Paese, soprattutto a seguito della crisi economica.⁷⁶ Di conseguenza, è possibile comprendere le ragioni che hanno spinto le autorità belghe a proseguire nella propria politica d'immigrazione così restrittiva.

Per capire ulteriormente la posizione belga, risulta utile prendere in considerazione le informazioni disponibili presso l'ufficio della Direzione Generale per gli italiani all'estero e le politiche migratorie, del Ministero degli Affari Esteri, che svolge funzioni di assistenza per i cittadini italiani che si trovano all'estero. Infatti, da queste informazioni è possibile venire a conoscenza di diversi incontri tenutisi in Belgio tra le autorità belghe e l'Ambasciatore italiano Alfredo Bastianelli con lo scopo di comprendere meglio la posizione belga. Durante tali incontri, il governo belga ha dichiarato, innanzitutto, che le politiche adottate non sono delle espulsioni. Quindi, risulta evidente l'esistenza di un errore terminologico. I provvedimenti belgi prevedono la perdita del diritto di prestazioni sociali e la perdita del diritto di soggiorno. In questo caso, è fondamentale sottolineare che la perdita del diritto di

⁷⁶ Ministro-Consigliere Hans Timbremont, da un colloquio effettuato con la sottoscritta a Roma, in data 13 giugno 2014.

soggiorno non impedisce al cittadino di richiedere nuovamente il permesso di soggiorno in un secondo momento.⁷⁷ Quindi, tale restrizione alla libertà di circolazione risulta essere solo momentanea e dovuta all'eccessivo onere che i cittadini non belgi diventano per lo Stato belga.

In quest'ottica, le politiche belghe risultano essere conformi al diritto comunitario e, in particolar modo, alla direttiva del 2004. Il Belgio non ha commesso alcuna azione illecita con l'emanazione degli ordini di espulsione, ma ha rispettato esattamente quanto dispone la direttiva del 2004. È evidente che le autorità belghe abbiano approfittato di tale direttiva per effettuare dei tagli all'interno del proprio Stato, soprattutto a partire dal 2010, per fare fronte alle crisi economica. Ciononostante, il Belgio non sembra aver attuato delle politiche discriminatorie, infatti, come dichiarato nella direttiva menzionata e come ha sostenuto la Segretaria di Stato Maggie De Block, gli ordini di lasciare il Paese sono stati emanati dopo un'analisi dei singoli casi. Di conseguenza, non si può accusare il Belgio di aver discriminato delle categorie di persone, in quanto in ogni singolo caso è stato verificato se il cittadino costituisca un onere eccessivo per lo Stato belga. Tuttavia, la direttiva del 2004 non stabilisce con esattezza cosa si intende per «onere eccessivo» e, di conseguenza, spetta allo Stato definire tale parametro. Pertanto, è possibile rimproverare il Belgio non tanto perché abbia effettuato delle politiche discriminatorie senza rispettare il diritto di soggiorno e di circolazione delle persone, piuttosto perché, nell'analisi dei singoli casi, ha considerato come costituenti di un onere eccessivo per lo Stato anche persone lavoratrici – come il caso precedentemente analizzato di Silvia Guerra, il cui contratto di lavoro prevedeva in parte l'assistenza sociale dello Stato – e, quindi, ha stabilito una soglia troppo alta per le risorse economiche che devono possedere i cittadini degli altri Stati per usufruire del diritto di soggiorno. Dunque, in questo caso, potrebbe considerarsi più che ragionevole la proposta, del politico socialista Philip Cordery, di modificare la direttiva del 2004 per evitare che avvengano delle ingiustizie e che i cittadini europei ospitati vengano trattati diversamente da quelli dello Stato ospitante.

⁷⁷ Direzione Generale per gli italiani all'estero e le politiche migratorie, Alessandro Gialdroni, da una dichiarazione telefonica rilasciata alla sottoscritta, in data 13 giugno 2014.

Dall'analisi effettuata si giunge alla consapevolezza che la libertà di circolazione, a partire dalla sua istituzione, sia stata modificata in continuazione. Il suo processo evolutivo, che ha comportato il suo continuo ampliamento, non sembra arrestarsi poiché, al sorgere di nuovi casi, come, ad esempio, quello belga, si presenta nuovamente la necessità di un ulteriore sviluppo e perfezionamento dei diritti e dei limiti ad essa legati.

Conclusioni

Attraverso le ricerche effettuate, si è cercato di giungere al conseguimento degli obiettivi esposti nell'introduzione. A tale scopo è stato analizzato il percorso evolutivo delle disposizioni e delle normative dell'Unione Europea concernenti la libera circolazione delle persone. In questo modo, è stato possibile comprendere l'impegno degli Stati membri nel cercare di rinnovare e perfezionare sempre più le normative europee per arrivare ad una maggiore realizzazione dei principi democratici, dei diritti umani e dell'integrazione europea. Particolarmente interessante è evidenziare che questo processo evolutivo è avvenuto tra un gruppo di Stati che, nel corso della storia, sono risultati essere sempre in conflitto tra loro. Sono stati gli interessi economici a costituire il motore del processo di integrazione europea. Difatti, l'iniziale libertà di circolazione delle persone era subordinata al fatto che i soggetti che ne usufruivano fossero economicamente attivi. Con l'evoluzione di tale libertà, la possibilità di esercitarla è stata estesa a tutte le categorie di cittadini. Ciononostante, non si può ritenere che esista una completa libertà di circolazione e soggiorno nel territorio di un altro Stato membro, in quanto è sempre presente un vincolo economico – disposto nella Direttiva 2004/38 CE – che ha costituito parte della libertà di circolazione delle persone sin dalle origini e, nonostante la continua evoluzione delle norme europee, non si è giunti alla sua eliminazione.

Proprio in riferimento a siffatto limite economico viene preso in considerazione il caso belga. Infatti, attraverso lo studio delle politiche belghe si è giunti a comprendere come il vincolo economico costituisca un ostacolo al processo di integrazione. Le autorità belghe sono state accusate di aver adottato delle politiche discriminatorie a causa dell'emanazione di numerosi ordini di espulsione nei confronti degli altri cittadini europei. Purtroppo, però, anche se i provvedimenti belgi potrebbero essere considerati politicamente ingiusti, dal punto di vista giuridico non sembrano violare alcuna norma in quanto sono conformi alla direttiva del 2004.

Il dibattito sulla questione belga, però, non è ancora arrivato ad una conclusione. Sembrerebbe che tali politiche non possano essere messe in discussione, ma, più che altro, occorrerebbe effettuare una revisione della direttiva del 2004 per evitare che si ripetano situazioni del genere. I provvedimenti belgi sono il risultato di una politica protezionistica, di una politica che ha come scopo il raggiungimento di un sempre maggiore profitto economico per il Paese, ma in un'unione di Stati come l'UE non ci si può più permettere di chiudersi nel proprio Stato a discapito degli altri Stati membri e dei tanti risultati conseguiti attraverso il processo di integrazione europea. Si potrebbe rischiare di perdere tutti i progressi raggiunti nel corso di costituzione dell'UE. Pertanto, anche se gli atti belgi risultano essere conformi al diritto europeo e, quindi, poco discutibili giuridicamente, è possibile condannare politicamente il Belgio in quanto, essendo anche uno degli Stati fondatori dell'UE, dovrebbe promuovere maggiormente l'integrazione europea evitando di adottare delle politiche che la ostacolano.

Inoltre, attraverso l'analisi dei diversi interventi effettuati dai politici sul caso belga, è preoccupante rendersi conto dell'esistenza di politici euroscettici e nazionalisti che non hanno alcuna intenzione di proseguire il percorso di sviluppo dell'UE. Dunque, il rischio che altri Stati membri prendano esempio dal Belgio e che, quindi, realizzino delle politiche favorevoli al benessere economico del proprio Paese a discapito dell'UE diventa più concreto. Ciononostante, la risoluzione adottata dal Parlamento Europeo in data 16 gennaio del 2014, concernente la promozione della libertà di circolazione delle persone, mostra come il sentimento europeista prevalga ancora all'interno delle istituzioni europee. Di conseguenza, è lecito sperare che in un futuro piuttosto vicino i Paesi membri si adoperino per superare il vincolo economico a favore di una maggiore integrazione europea.

In conclusione, nonostante i tanti successi che sono stati raggiunti nel processo evolutivo della libertà di circolazione delle persone, esistono ancora dei limiti che ne minacciano l'ulteriore sviluppo. Il cammino degli Stati membri verso una vera integrazione europea è, dunque, ancora lungi dal terminare.

Riferimenti bibliografici

- Nascimbene B. e Condinanzi M., “Cittadinanza dell’Unione e libera circolazione delle persone”, Chiti M.P. e Greco G., *Trattato di Diritto Amministrativo Europeo*, Milano, 2007, Tomo 1.
- Nascimbene B. e Rossi Dal Pozzo F., *Diritti di cittadinanza e libertà di circolazione nell’Unione Europea*, CEDAM, Milano, 2012.
- Nugent N., *Governo e politiche dell’Unione Europea: storia e teorie dell’integrazione*, il Mulino, Bologna, 2008.
- Recchi E., *Senza frontiere: la libera circolazione delle persone in Europa*, il Mulino, Bologna, 2013.
- Villani U. , *Istituzioni di Diritto dell’Unione Europea*, Cacucci Editore, Bari, 2013.

Documenti e siti istituzionali

- “Lo spazio e la cooperazione Schengen”
http://europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_security/free_movement_of_persons_asylum_immigration/133020_it.htm .
- Carinelli Paola - Movimento 5 stelle, *Interrogazione a risposta scritta 4/04957*, 28 maggio 2014.
- Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, art.45, Titolo V, <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:083:0389:0403:it:PDF> .
- Chambre des représentants de Belgique, *CRIV 53 COM 901*, Bruxelles, 21 gennaio 2014.

- Commissione Europea, “Comunicato stampa: Gli studenti Erasmus a quota 3 milioni”, Bruxelles, 8 luglio 2013, consultato il 30 maggio 2014.
- Commissione Europea, “Croazia”, <http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1067&langId=it> .
- Commissione Europea, “Free movement of workers after accession of Bulgaria and Romania: Frequently Asked Questions”, [http://europa.eu/rapid/press-release MEMO-06-513_en.htm](http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-06-513_en.htm), 21 dicembre 2006, consultato il 10 maggio 2014.
- Commissione europea, *Agenda 2000. Per un'Unione più forte e più ampia*, Bruxelles, 16 luglio 1997.
- Commissione Europea, *Europa 2020. Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva*, Bruxelles, 3 marzo 2010.
- Commissione Europea, *Migrazione e mobilità: le sfide e le opportunità per i sistemi di istruzione europei*, Bruxelles, 3 luglio 2008.
- Commissione Europea, *Promuovere la mobilità dei giovani per l'apprendimento*, Bruxelles, 8 luglio 2009.
- Consiglio Europeo, *Council adopts the multiannual financial framework 2014-2020*, Bruxelles, 2 dicembre 2013.
- Consiglio europeo, *Strategia di Lisbona*, 23 e 24 marzo 2000.
- Corte di giustizia, sentenza dell'8 aprile 1976, 48/75, *Royer*.

- Governi del Regno del Belgio, della Repubblica federale di Germania, della Repubblica francese, del Granducato di Lussemburgo e del Regno dei Paesi Bassi, *Accordo di Schengen*, Schengen, 14 giugno 1985.
- Royaume de Belgique. Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement, “Migration. La Belgique et les migrations internationales”, www.diplomatie.belgium.be .
- Parlamento Europeo e Consiglio, *Direttiva 2004/38/CE*, 29 aprile 2004.
- Parlamento Europeo, *Europa 2020. Una nuova strategia europea per la crescita e l'occupazione* (discussione), 5 maggio 2010.
- Parlamento Europeo, *Favorire l'integrazione dei giovani migranti nelle scuole UE*, Sessione plenaria, Comunicato stampa del 2 aprile 2009, consultato il 26 maggio 2014.
- Parlamento Europeo, *Rispetto del diritto fondamentale alla libera circolazione nell'UE*, Strasburgo, 15 gennaio 2014.
- Parlamento Europeo, *Rispetto del diritto fondamentale alla libera circolazione nell'UE*, Strasburgo, 16 gennaio 2014.
- Programmi Comunitari, “Erasmus + 2014-2020”, <http://programmicomunitari.formez.it/content/erasmus-2014-2020>, consultato il 30 maggio 2014.
- Programmi Comunitari, “Programma per l'occupazione e l'innovazione sociale”, <http://programmicomunitari.formez.it/content/programma-loccupazione-e-innovazione-sociale-easi-2014-2020>, consultato il 30 maggio 2014.

Articoli di giornale

- “L’Office des Étrangers a expulsé 2.712 citoyens de l’UE l’année dernière”, *Le soir*, 6 febbraio 2014, consultato il 7 giugno.
- “La Belgique expulse beaucoup d’Européens”, *La Dernière Heure*, 22 dicembre 2013, consultato il 7 giugno.
- “Plus de 2700 Européens virés de Belgique: les Roumains, les Bulgares et les Espagnols sont les plus nombreux”, *La Capitale*, 10 gennaio 2014, consultato il 7 giugno.
- Cailleaux Jean-Paul , “La Louvière: ils sont Français, elle travaille... et on va les expulser de Belgique”, *La Nouvelle Gazette*, 12 dicembre 2013, consultato il 7 giugno
- Dell’Olio Luigi, “ «Erasmus, soldi finiti». Anzi no, sopravviverà ma i costi ricadranno sugli atenei e sulle famiglie”, *Il Sole 24 ore*, 17 ottobre 2012, consultato il 30 maggio 2014
- Milano Francesca, “Gli studenti Erasmus trovano lavoro prima e guadagnano di più”, *Il Sole 24 ore*, 4 aprile 2014, consultato il 30 maggio 2014
- Raschio Cristina, “Espulsa dal Belgio, "un peso per il welfare"”, *Rai News*, 23 dicembre 2013, consultato il 7 giugno.

Interviste

- Direzione Generale per gli italiani all’estero e le politiche migratorie, Alessandro Gialdroni, da una dichiarazione telefonica rilasciata alla sottoscritta, in data 13 giugno 2014

- Ministro-Consigliere Hans Timbrement, da un colloquio effettuato con la sottoscritta a Roma, in data 13 giugno 2014.

Siti

- Cordery Philip, *Lettre à Maggie De Block*, Bruxelles, 10 febbraio 2014.
- Les Verts – Alliance Libre Européenne, “UE-Libre circulation citoyens UE”, 16 gennaio 2014.